

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINISCALCHI, FOLENA, BOATO, BUFFO, CHIAROMONTE,
SODA, TRUPIA, ZANOTTI**

Concessione di indulto revocabile

Presentata il 23 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira ad esigenze di clemenza nei confronti di detenuti da una parte e di ottimizzazione delle strutture carcerarie dall'altra. Entrambe meritano di essere adeguatamente prese in considerazione per raggiungere un punto di equilibrio idoneo a rappresentare una stabile piattaforma di lavoro per la riforma. Come è noto, in materia di indulto, la scelta di un punto di equilibrio tra le forze politiche e le diverse impostazioni ideologiche e metodologiche, programmatiche e sistematiche, non può non essere massimamente condivisa nell'ambito parlamentare, al fine di operare la riforma.

La particolare maggioranza qualificata, necessaria per operare compiutamente l'iniziativa, impone, infatti, di smussare

arroccamenti e spigolature di ingegneria legislativa non largamente condivisi o proponibili nell'attuale scenario politico-parlamentare.

È alla luce di tale preliminare considerazione, senza sovrapporre alcuna riflessione relativa ad altre iniziative legislative, in parte condivise, finalizzate a modificare l'articolo 79 della Costituzione in materia di indulto (atto Camera n. 2750, d'iniziativa dell'onorevole Boato), che si è ritenuto di elaborare un testo di legge articolato con moderato spirito innovativo al fine di non disperdere quanto già in larga parte elaborato e al tempo stesso offrendo una interpretazione rigorosa del beneficio.

La legislazione dell'emergenza, la legislazione degli allarmismi, non ha mai

prodotto risultati di stabilità per gli assetti nei quali è intervenuta né tantomeno risoluzioni di problematiche complesse quali, è il caso in oggetto, quelle legate al rapporto del condannato con la pena, con la pretesa punitiva dello Stato, con un pieno recupero riabilitativo e un totale reinserimento.

Muovendo da tale considerazione non si è ritenuto sufficiente far leva, nella individuazione della *ratio* ispiratrice della presente iniziativa legislativa, soltanto sul semplice richiamo all'emergenza che attualmente si vive nelle strutture carcerarie a causa del consistente sovraffollamento.

Non può e non deve essere solo la spinta di una emergenza strutturale a dare slancio ad una iniziativa legislativa che, al contrario, deve poggiare su una piattaforma dai contenuti più densi e definiti.

Così, oltre alla assoluta necessità di intervenire sulla inadeguatezza strutturale degli istituti di reclusione, si è ritenuto parimenti importante rivolgere un provvedimento di clemenza ai condannati che, comunque, nel procedimento conclusosi con provvedimento irrevocabile, abbiano già subito la privazione assoluta della libertà. Condannati dunque, che in ogni caso, «avendo già pagato un prezzo» in ragione del delitto commesso, si accingerebbero a trascorrere negli istituti di reclusione tre anni della loro vita.

Anticipare il momento finale della detenzione per costoro non sarebbe una resa incondizionata della giustizia ma, al contrario, un provvedimento di clemenza idoneo al tempo stesso a curare un sistema punitivo gravemente affetto da patologiche disfunzioni.

L'evidente sovraffollamento carcerario, e la conseguente compressione degli spazi e della ordinaria fruizione delle strutture, rischiano, infatti, di frustrare le esigenze sottese alla funzione della pena stessa, finendo inevitabilmente per compromettere il percorso di reinserimento che ciascun detenuto è chiamato a compiere.

Se a ciò si aggiunge la semplice considerazione degli elevatissimi costi sostenuti

dallo Stato per la detenzione del singolo condannato, si completa il quadro afferente la necessità di un intervento diretto a modificare l'attuale assetto.

Il minor numero di detenuti, e il conseguente risparmio di spesa pubblica, potrebbero certamente produrre una apprezzabile ottimizzazione di costi e di servizi.

Con parte del denaro pubblico risparmiato, infatti, ben si potrebbe porre opportuno e specifico rimedio a quelle carenze strutturali, lamentate da decenni negli istituti carcerari. Tale ottimizzazione di costi e di servizi produrrebbe effetti benefici, naturalmente, non solo per i detenuti ma per tutti gli operatori che a diverso titolo e con diversità di qualifiche, ruoli ed attribuzioni, svolgono la propria attività professionale all'interno delle strutture.

Il beneficio, tuttavia, non può che nascere anche da una auspicabile prospettiva di ravvedimento del detenuto in relazione alla quale la presente proposta di legge introduce effetti di caducazione automatica del beneficio medesimo.

È necessario, infatti, che coloro i quali fruiscono del provvedimento di indulto non commettano, successivamente all'ottenimento del beneficio, delitti per i quali sia comminata una pena detentiva superiore a due anni. Detta eventuale condanna, infatti, comporterebbe (articolo 2) l'automatica revoca del beneficio.

La presente proposta di legge si caratterizza altresì per un rigoroso e severo meccanismo di esclusioni soggettive ed oggettive per la concessione del beneficio. I reati di particolare allarme sociale, quelli che rappresentano una minaccia concreta ed insidiosa alla pacifica convivenza civile vengono esclusi dal novero di quelli per i quali è prevista la concessione dell'indulto.

L'iniziativa legislativa in oggetto non può che rivolgersi, per i caratteri della sua elaborazione contenutistica, prevalentemente a quella numerosa schiera di condannati particolarmente segnati da tratti di drammatica debolezza.

Una debolezza psichica, una fragilità caratteriale, una carenza assoluta di risorse economiche, che probabilmente non

gli ha consentito neanche di avvalersi di una adeguata e tecnicamente attrezzata difesa nel giudizio e nella tutela delle proprie ragioni.

Il riferimento corre inevitabilmente ai meno abbienti, ai tossicodipendenti, agli immigrati, ai disagiati psichici.

Nei confronti di costoro, beneficiari del provvedimento di indulto, si aprirebbe una nuova prospettiva di reinserimento e al tempo stesso si tenderebbe, da parte dello Stato e della collettività, una incoraggiante mano concretamente idonea a suscitare in loro i migliori propositi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Condizioni di applicabilità dell'indulto).

1. È concesso l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte ai condannati che hanno subito, in relazione al processo che si è concluso con la irrogazione della pena della reclusione, la restrizione massima della libertà personale per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

ART. 2.

(Revoca dell'indulto).

1. Il beneficio dell'indulto è revocato automaticamente se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due anni. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al periodo precedente, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni.

ART. 3.

(Esclusioni oggettive di applicazione dell'indulto).

1. L'indulto non si applica alle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:

a) associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti prevista dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630, commi primo, secondo e terzo, del codice penale;

d) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui agli articoli 270 e 270-*bis*, primo comma, del codice penale;

e) attentato contro il Presidente della Repubblica, per finalità terroristiche o di eversione, o contro la Costituzione dello Stato di cui agli articoli 276, 280 e 283 del codice penale;

f) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione e pornografia minore di cui agli articoli 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale;

i) violenza sessuale e reati sessuali di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale;

l) riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale;

m) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.

ART. 4

(Esclusioni soggettive di applicazione dell'indulto).

1. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in

vigore della presente legge, siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali.

2. L'esclusione del beneficio non si applica se la dichiarazione di abitudine o professionalità, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata revocata o sia estinta.

ART. 5.

(Termini di efficacia).

1. L'indulto ha efficacia per i delitti commessi sino al 31 dicembre 2001.

ART. 6.

(Termini di applicazione).

1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0034061